



TRIBUNALE DI BERGAMO

Il giudice designato,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del signor:

_____ nato ad _____, il _____ C.F. _____
_____, residente a _____

Visto il ricorso con cui il signor _____ ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12;

vista la successiva integrazione depositata in data 20 maggio 2022;

ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12, essendo il debitore residente in un Comune compreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- il debitore non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, posto che, in esito alle integrazioni richieste, l'OCC ha attestato come l'impresa individuale dallo stesso gestita (che non risulta cancellata dal registro delle imprese) nel triennio anteriore alla proposizione della domanda non abbia superato le soglie di cui all'art. 1 L.F.;
- il debitore non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: dichiarazioni confessorie, inadempimenti, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come lo stesso non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- alla domanda è allegata la documentazione richiesta dalla legge nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge;
- l'O.C.C. ha infatti indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo al debitore nel contrarre le obbligazioni; ha esposto le ragioni, non

derivanti da comportamenti colposi imputabili al ricorrente, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; ha fornito un resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori e, per quanto necessario, di atti in frode posti in essere nel quinquennio anteriore alla domanda; ha da ultimo dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione nei termini di cui all'art. 14 ter, n. 4, l. 3/2012;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che la liquidazione comprende tutti i beni di proprietà del debitore, eccetto l'autovettura immatricolata nell'anno 2004, che può essere esclusa dalla liquidazione in quanto priva di valore economico e comunque necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa del

rilevato infine che l'OCC ha stimato in circa 1.628,00 euro il fabbisogno mensile del ricorrente e del suo nucleo familiare, talché, considerati i redditi percepiti dal nucleo familiare (euro 1.625,00 mensili derivanti dallo stipendio percepito dal ricorrente, non essendo il coniuge percettrice di reddito), nulla residua in favore dei creditori;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio del signor:

nato ad _____ (BG), il _____ (C.F.

), residente a _____ ;

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

NOMINA

liquidatore la dr.ssa _____, la quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

DISPONE

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di intervenire nell'esecuzione in corso;

ORDINA

che la domanda ed il presente decreto, con oscuramento dei dati sensibili, siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale di Bergamo per un periodo di due mesi

ORDINA

che il presente decreto venga trascritto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;

ORDINA

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.;

ORDINA

l'immediata consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ORDINA

al liquidatore di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.;

FISSA

in misura pari ad euro 1.625,00 mensili il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e del suo nucleo familiare;

FISSA

in 48 mesi il termine di durata della procedura di liquidazione.

Così deciso in Bergamo, il 23 maggio 2022.

Il giudice

dr. .